

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO

Distribuzione e fornitura dell'acqua per usi potabili

(Adottato con deliberazione del Commissario Straordinario 79 del dell'01.04.2005; modificato successivamente con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 52/2016 e n. 80 del 28.04.2017).

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO

Distribuzione e fornitura dell'acqua per usi potabili

INDICE

Art.1 –	Disciplina	regolamentare	Servizio	idrico	Integrato
---------	------------	---------------	----------	--------	-----------

- Art.2 Campo di applicazione
- Art.3 Costruzione della rete idrica
- Art.4 Punti di consegna
- Art.5 Proprietà delle tubazioni
- Art.6 Sorveglianza, manutenzione riparazione degli impianti
- Art.7 Destinazione dell'acqua e tipologia d'uso
- Art.8 Interruzione del servizio di erogazione
- Art.9 Danni alle condotte e tubazioni in genere
- Art. 10 Variazioni al regolamento
- Art.11 Distribuzione dell'acqua
- Art.12 Definizione di impianti per uso pubblico
- Art.13 Uso delle fontane pubbliche
- Art.14 prese d'acqua per scopi particolari
- Art.15 Nuovi allacciamenti volture soggetti ammessi alle forniture
- Art.16 Manutenzione delle condotte
- Art.17 Contatore
- Art.18 Vigilanza
- Art.19 Verifica dei contatori a richiesta dell'utente
- Art.20 Rimozione e spostamento dei contatori Divieto
- Art.21 Accertamento dei consumi lettura dei contatori
- Art.22 Tariffe Ruoli di riscossione
- Art.23 Inviti Morosità Distacchi Risoluzione
- Art.24 Responsabilità sull'uso e conservazione della derivazione
- Art.25 Perdite Danni Responsabilità
- Art.26 pagamento dei consumi
- Art.27 Concessioni provvisorie
- Art.28 Prelievi abusivi
- Art.29 Applicazione delle norme di diritto comune
- Art.30 Casi non previsti dal regolamento
- Art. 31 Disposizioni precedenti
- Art.32 Entrata in vigore

Disciplina regolamentare Servizio Idrico

- 1. Il servizio della distribuzione idrica potabile è assunto, a norma di legge, dal Comune che sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente. A norma del presente Regolamento il Servizio Acquedotto, è gestito direttamente dal Comune in economia, esso fornisce l'acqua a chi ne fa richiesta secondo le norme e condizioni del presente regolamento.
- 2. Il servizio per l'erogazione dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale è disciplinato, per l'intero territorio del Comune, dalle norme contenute nel presente regolamento, nonché, da qualsiasi atto successivo sulla materia avente carattere regolamentare e dalle norme generali dello Stato e della Regione Campania.
- 3. Competente all'emanazione di norme regolamentari nella presente materia è esclusivamente il Consiglio Comunale.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutte le utenze allacciate sull'acquedotto comunale.

ARTICOLO 3

Costruzione della rete idrica

- 1. Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune. Tuttavia è data facoltà agli interessati, <u>in via del tutto eccezionale ed in casi particolari da autorizzarsi di volta in volta dall'Ente,</u> di eseguire direttamente, ed a proprie spese, i lavori in strade ed aree private non servite dalla rete del pubblico acquedotto, ed anche per la parte insistente sul suolo pubblico alle seguenti condizioni:
 - a) Stipula di convenzione tra le parti in cui si pattuisce:
 - 1. costituzione di servitù a favore dell'Ente sul tratto di condotta insistente su suolo privato;
 - 2. liberatoria ampia e definitiva, in favore dell'Ente, in relazione a tutti i possibili danni connessi e/o conseguenti di qualsiasi specie ed entità che si dovessero verificare ed in particolare a causa di eventuali dispersioni idriche dovute a danni alla condotta posta in proprietà privata;
 - 3. stipula di assicurazione fidejussoria a favore del Comune di Bacoli per i seguenti importi:
 - •a) utenze domestiche €. 5.000,00;
 - •b) utenze condominiali €. 40.000,00;
 - •c) utenze commerciali €. 40.000,00
 - b) che venga presentato apposito progetto esecutivo;
 - c) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Servizio Acquedotto;
 - d) che i lavori inizino solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione del Responsabile del servizio Acquedotto e Tributi per la regolarità dei tributi locali;
 - e) che vengano assunte, dal/i richiedente/i, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini antinfortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico, nonché qualsivoglia responsabilità in materia di

sicurezza sul lavoro. Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Servizio Acquedotto, apposito verbale di conformità e gli impianti passeranno nella piena disponibilità d'uso del servizio acquedotto. Anche tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico comunque realizzati rientreranno nella piena proprietà e disponibilità del Comune, previa acquisizione del collaudo dell'opera o certificazione sostitutiva se consentita dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4

Punti di consegna

- 1. Punto di consegna: delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno e le relative competenze e responsabilità. È posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica; di norma è rappresentato dal contatore di consumi, quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà privata, il punto di consegna sarà individuato, comunque, al limite della proprietà pubblica e determinato da un rubinetto di intercettazione e contatore di monitoraggio, di proprietà del Comune di Bacoli.
- 2. Nel caso di utenze condominiali, la collocazione dei misuratori idrici può essere diversa dal punto di consegna, idoneamente individuata nella proprietà privata dall'amministrazione condominiale; dette casistiche vanno, comunque, di volta in volta autorizzate dall'Ente;
- 3. Ogni danno causato, a cose o persone, dalle condotte idriche comunque poste in proprietà privata ed oltre il punto di consegna insistente in area pubblica, sono a carico ed onere degli utenti e/o condominio.
- 4. Eventuali differenze di consumi rilevati dal contatore posto al punto di consegna, saranno calcolate ed addebitate al condomino.

ARTICOLO 5

Proprietà delle tubazioni

- 1. Le tubazioni stradali, comunque poste in area pubblica, sia che siano state realizzate direttamente dal Comune o costruite dagli utenti stessi e le derivazioni fino al limite delle proprietà private, appartengono al Comune. Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dal limite della proprietà fino al contatore escluso e quelle dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.
- 2. Le condotte realizzate dai richiedenti previa autorizzazione dell'Ente come previsto nel precedente art.3, saranno in uso al Servizio acquedotto del Comune di Bacoli <u>relativamente</u> alla sola fornitura idrica.

ARTICOLO 6

Sorveglianza, manutenzione riparazione degli impianti

- 1. La sorveglianza, la manutenzione e la riparazione degli impianti, sono affidate al Servizio Acquedotto dell'Ente, il quale, di volta in volta, per i vari lavori si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario reperito all'esterno.
- 2. Tutte le spese di manutenzione, riparazione e sostituzione della tubazione, dalla presa sino al contatore, saranno comunque a carico dell'utente, I relativi addebiti verranno calcolati prendendo come riferimento i prezzi stabiliti dal Servizio acquedotto, con propria determina.
- 3. <u>La manutenzione e la riparazione della parte di allacciamento realizzata ai sensi del precedente art. 3, posta su proprietà privata, è a carico dell'utente; il Comune di</u>

Bacoli a mezzo del proprio personale e/o ditta all'uopo incaricata, ha facoltà di provvedervi, con addebito delle spese all'utente, che ha, altresì, l'obbligo di segnalare tempestivamente ogni eventuale guasto riscontrato, il mancato pagamento dell'importo richiesto per lavori di manutenzione e/o riparazione comporterà la sospensione della fornitura idrica.

4. Il Servizio Acquedotto per le condotte idriche realizzate ai sensi del precedente art.3, ovvero in strade od aree di proprietà privata, per le quali la sorveglianza e la manutenzione delle stesse è onere dei proprietari, provvederà alla installazione di un misuratore unico per il monitoraggio di detta condotta idrica, posto nel punto di diramazione dalla condotta pubblica, onde consentire una pronta rilevazione di eventuali incongruenze con il totale dei consumi fatturati ai singoli utenti, dovute ad eventuali fughe idriche. Dette eventuali differenze di consumi saranno calcolate ed addebitate al condominio.

ARTICOLO 7

Destinazione dell'acqua e tipologia d'uso

- 1. La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto è destinata principalmente ai servizi generali di igiene dell'abitato, nonché alle attività diverse secondo le tipologie d'uso di seguito precisate:
 - a) Fornitura uso domestico, ovvero uso a scopo potabile ed igienico dei privati e delle pubbliche amministrazioni;
 - b) Fornitura uso non domestico, ovvero uso a scopo di attività produttive, di trasformazione e di lavorazione di beni e prodotti nonché a scopo di attività commerciale, artigianale, professionale ed altri residui, per dette tipologie d'uso, ove richiesta, è necessaria l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi dell'art. 24 d.lgs 152/06. In detta tipologia d'uso rientrano anche le utenze a servizio di orti e piccoli appezzamenti di terreno ad esclusivo uso familiare con espresso divieto di utilizzare la fornitura idrica per irrigazione. Qualora nell'appezzamento di terreno, di cui alla fornitura idrica concessa, venissero intrapresi lavori di costruzione non autorizzati, detta fornitura sarà immediatamente sospesa previo la redazione di apposito verbale e senza l'adozione di ulteriore atto o provvedimento.

ARTICOLO 8

Interruzione del servizio di erogazione

- 1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore. Le utenze che, per la loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato autonomo impianto di riserva.
- 2. Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione dei lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.
- 3. In caso di intervento programmato sarà dato opportuno preavviso.
- 4. Nel caso di scarsa disponibilità delle fonti di approvvigionamento l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che la erogazione a turni o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura. In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

Danni alle condotte e tubazioni in genere

- 1. Al fine di evitare danni alle tubazioni poste in sede stradale o su aree pubbliche, in caso di lavori o interventi nelle sedi stradali, coloro che saranno stati autorizzati ad eseguire detti lavori, hanno l'obbligo di richiedere al Servizio Acquedotto l'indicazione della posizione delle condutture stesse.
- 2. Qualora, per negligenza o colpa, o per altra causa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, siano, comunque, causati danni alle stesse, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione, nonché al risarcimento dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per dispersione di acqua; tutto maggiorato del 10% per spese generali.

ARTICOLO 10

Variazioni al regolamento

- 1. L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e avvisi con manifesti pubblici.
- 2. Nel caso che l'utente non receda dall'adesione al servizio entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ARTICOLO 11

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

ARTICOLO 12

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontane pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e di giardini e aree comunali;
- c) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- d) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

ARTICOLO 13

Uso delle fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche potrà essere prelevata limitatamente al necessario per gli usi domestici, escluso tassativamente altro uso. E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi. E' vietato:

a) prelevare l'acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;

b) fare uso diverso da quello potabile dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

ARTICOLO 14

Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività. Dalle bocche di cui sopra, l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale addetto al servizio e per i corrispondenti scopi. Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione ai sensi delle vigenti normative.

ARTICOLO 15

Nuovi allacciamenti - volture - soggetti ammessi alle forniture

- 1. Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda al Servizio tributi su appositi moduli da esso predisposti, scaricabili dal sito web del Comune di Bacoli. La domanda, unica per ogni unità immobiliare, potrà essere sottoscritta:
 - dal proprietario dello stabile;
 - dal legale rappresentante per le persone giuridiche;
 - <u>dal conduttore dell'attivi</u>tà commerciale;
 - dall'usufruttuario;
 - dall'enfiteuta;
 - <u>da altri aventi titolo (inquilini etc.)</u> i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario e/o contratto di fitto ed il pagamento di un importo cauzionale <u>pari ad € 150,00 (centocinquanta/00)</u>.
- 2. Se la fornitura riguarda un condominio, il contratto dovrà essere firmato dai condomini, ovvero dall'amministratore a tanto idoneamente delegato.
- 3. Alla domanda devono essere allegate:
 - a) il titolo comprovante il diritto del richiedente a presentare la istanza;
 - b) la concessione edilizia/autorizzazione. Per gli immobili realizzati in assenza di concessione edilizia, occorre presentare unitamente alla domanda, copia del titolo di proprietà dell'area e copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero:
 - c) l'atto comprovante che il richiedente è il legale rappresentante dell'Ente, interessato al caso specifico;
 - d) dichiarazione sottoscritta dal richiedente, attestante le modalità degli scarichi delle acque di rifiuto;
 - e) delibera condominiale di assunzione di responsabilità e di manleva per il Comune di Bacoli in caso di guasto rottura o altro della condotta che insiste sulla proprietà condominiale, fermo restando la servitù a favore dell'Ente, assicurazione R.C. per danni a persone e cose determinate da rottura o guasti alla condotta per qualsiasi natura.
- 4. Se la fornitura riguarda un'attività commerciale il contratto potrà essere sottoscritto con il conduttore se alla domanda verranno allegati:
 - a) Autorizzazione del proprietario dell'immobile all'intestazione dell'utenza al conduttore dell'attività commerciale;

- b) Dichiarazione con la quale il proprietario si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire "a prima richiesta" la prestazione del conduttore, "senza eccezioni", a seguito del mancato pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura idrica di n. 2 fatture. L'Ente provvederà ad informare tempestivamente il proprietario del mancato pagamento delle fatture da parte del conduttore.
- 5. Per i documenti di cui ai punti a), b), e c) del precedente comma 3, potrà essere presentata dal richiedente, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.47 D.P.R. 18/12/2000, n.445. Solo a seguito di sopralluogo con esito favorevole, l'utente potrà avere la relativa autorizzazione.
- 6. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.
- 7. L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve darne comunicazione al **Servizio Acquedotto e Tributi**.
- 8. In caso di decesso del contraente, la fornitura potrà proseguire a condizione che si provveda, su iniziativa dell'interessato, alla richiesta di voltura del contratto; in mancanza di stipula del nuovo contratto entro il termine di giorni trenta il Comune potrà ritenere la fornitura definitamente chiusa. In caso di trasferimento di proprietà o trasferimento di residenza del titolare del contratto di fornitura, gli aventi diritto devono darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto e Tributi, per l'effettuazione delle conseguenti operazioni di disdetta o eventuale voltura. L'utente è tenuto inoltre, unitamente alla istanza di disdetta, a comunicare il recapito al quale far pervenire la fattura di conguaglio relativa all'utenza cessata. L'utente che non osserverà quanto sopra determinato sarà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua consumata da eventuale diverso fruitore della utenza idrica che non abbia regolarizzato il rapporto con il servizio acquedotto nonché di ogni altra spesa. Chi eventualmente subentra nell'utenza dovrà, da parte sua, darne comunicazione sempre nei modi previsti, al Servizio Acquedotto e tributi e stipulare la relativa voltura di fornitura, che verrà concessa solo in presenza della regolarità dei pagamenti delle forniture idriche nonché dei tributi e tariffe locali.
- 9. <u>La voltura contrattuale e/o nuova fornitura idrica sia ad uso domestico per abitazioni che per uso non domestico, ovvero, per uso commerciale, è subordinata al completo azzeramento di eventuali morosità pregresse in capo all'immobile o esercizio commerciale medesimo.</u>
- 10. L'utente non può cedere in nessun caso il contratto a terzi.
- 11. E' vietata la sub-fornitura dell'acqua ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.
- 12. Imposte, tasse, sovrapprezzi ed altro gravanti sulle forniture e sul relativo contratto, sono a carico dell'utente. L'utente è tenuto inoltre, a corrispondere un importo relativo ai diritti di segreteria, secondo quanto disposto dalla Legge 29 ottobre 1987, n.440.

Manutenzione delle condotte

- 1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzione ordinaria sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente dal Comune a mezzo di proprio personale, eccetto per la parte di condotta idrica insistente su suolo privato, costruita e/o autorizzata ai sensi dei precedenti artt. 3 e 4.
- 2. Ove sia necessario, si provvede agli opportuni lavori di riparazione, manutenzione straordinaria, interventi di eliminazione di perdite, sostituzione o modifiche delle derivazioni, e le relative spese sostenute ed i costi di manodopera sono addebitati direttamente all'utente interessato. E' data facoltà all'utente di provvedervi direttamente, previo Nulla Osta del Responsabile del Servizio e con l'assistenza tecnica degli uffici competenti.

contatore

- 1. <u>Il contatore è in comodato d'uso all'utente, ma la proprietà è, in ogni caso, del</u> Comune.
- 2. <u>La manutenzione del contatore è eseguita dal Comune o da ditta all'uopo incaricata, e i relativi oneri sono a carico dell'Ente.</u>
- 3. Il Comune di sua iniziativa e senza preavviso all'utente, può predisporre la verifica e/o la sostituzione del contatore a sue spese.
- 4. L'utente ha l'obbligo di proteggere dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta al Servizio Acquedotto.
- 5. L'utente ha l'obbligo di rendere accessibili e liberi i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia, onde consentire l'agevole rilevazione dei consumi e la ispezionabilità dei luoghi.
- 6. La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge.

ARTICOLO 18

Vigilanza

- 1. Il Servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà. I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale, che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali; in particolare hanno facoltà di redigere verbale di contestazioni su eventuali violazioni di sigilli, altre manomissioni agli impianti e sull'uso improprio dell'acqua.
- 2. In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
- 3. Resta altresì salvo il diritto <u>dell'Ente</u> di revocare la concessione e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, qualora dopo la sospensione dell'erogazione dell'acqua, permangano da parte dell'utente, le opposizioni o gli ostacoli alle verifiche sulla perfetta regolarità dell'esercizio.

ARTICOLO 19

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Servizio Acquedotto disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche. Qualora sia stata tecnicamente accertata una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene calcolato in base alla media delle misurazioni dei quantitativi idrici registrati negli ultimi anni.

Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese sostenute e costi di manodopera a carico dell'utente a favore del Comune.

ARTICOLO 21

Accertamento dei consumi - lettura dei contatori

- 1. I consumi sono determinati sulla base della lettura del contatore. Le letture sono effettuate da personale dell'Ente e/o da soggetto all'uopo individuato dall'Ente stesso, alle cadenze stabilite dalla vigente normativa.
- 2. Il servizio, ovvero il soggetto incaricato, hanno la facoltà di far eseguire, quando lo ritengano opportuno, letture supplementari.

ARTICOLO 22

Tariffe - Ruoli di riscossione

- 1. Per tutte le utenze è dovuto un corrispettivo nella misura della fornitura idrica effettuata e richiesta con la sottoscrizione del contratto, nonché i corrispettivi per lo scarico e la depurazione delle acque di rifiuto.
- 2. Le tariffe sono determinate e modificate, in osservanza delle procedure e norme di legge, dal Consiglio Comunale, restando in facoltà dell'utente di disdire il contratto.

ARTICOLO 23

Inviti - Morosità - Distacchi - Risoluzione

- 1. Alle varie utenze viene richiesto, in via ordinaria, nei primi mesi dell'anno, il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura idrica con invito-fattura, normalmente spedito dal Comune tramite il servizio postale. Detto invito, conterrà l'indicazione degli elementi essenziali di individuazione dell'utenza e vengono altresì indicati, i consumi, l'imponibile, l'IVA e quant'altro necessario. Il pagamento deve essere effettuato con i bollettini di c/c postale allegati al predetto invito di pagamento, o alternativamente con diverse modalità anch'esse indicate nell'invito in parola.
- 2. L'utente che non riceve l'invito di pagamento è tenuto a richiederlo ai competenti uffici comunali; tale circostanza non giustifica i mancati pagamenti e non esclude l'applicazione degli interessi di mora come di seguito precisati: all'utente risultato moroso, sarà notificato atto scritto di costituzione in mora, ai sensi dell'art.1219 c.c. e sarà applicata una penale del 4%, oltre agli interessi di mora calcolati ai sensi del T.U.R. (tasso ufficiale di riferimento) ex d.lgs 231/2002, incrementato nella misura prevista, dalla data di scadenza del pagamento.
- 3. <u>Le sospensioni della fornitura idrica, effettuate in conformità alla direttiva della Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico n. 87/2013</u>, previste per le infrazioni rilevate o per morosità, saranno effettuati dall'Ente, previa notifica delle

infrazioni e/o omessi pagamenti. L'atto da notificare dovrà contenere, tra l'altro, l'avvertenza dello stacco e la indicazione delle spese a carico dell'utente; delle operazioni di distacco dell'utenza dalla condotta idrica dovrà essere redatto apposito verbale, di cui una copia è consegnata all'utente. La fornitura idrica può essere revocata su disposizione del responsabile del competente Settore/Servizio comunale per reiterate morosità dell'utente.

ARTICOLO 24

Responsabilità sull'uso e conservazione della derivazione

- L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi dell'impianto e la derivazione del tratto che corre entro la proprietà.
 L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese sostenute per la riparazione ed i costi di manodopera, se effettuati dal
- 2. In particolare egli deve porre in essere gli accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Servizio Acquedotto.

Sono, comunque, a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni dell'intero tratto di derivazione dalla condotta principale agli impianti realizzati sulla sua proprietà.

ARTICOLO 25

Perdite - danni - responsabilità

- 1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti di propria pertinenza, a qualunque causa dovuti. Nei casi idoneamente accertati e validamente documentati, potrà essere accolta, a favore dell'utente, l'istanza di esonero dal pagamento dei soli canoni di depurazione e fognatura, limitatamente ai consumi idrici non convogliati nella pubblica fognatura.
- 2. Il Servizio Acquedotto non può né direttamente e né indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni
- 3. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

ARTICOLO 26

Pagamento dei consumi

- 1. Il pagamento dei consumi e delle prestazioni (riparazioni, sostituzioni, ecc.) va effettuato secondo le indicazioni riportate negli inviti all'uopo spediti agli utenti come precisato al precedente art.22, ovvero con versamento sul conto corrente postale intestato al Comune, Servizio di Tesoreria, alle scadenze anch'esse indicate in detti inviti.
- 2. In caso di inadempienza nei pagamenti il Servizio Acquedotto potrà sospendere la fornitura con recupero di tutti i crediti a norma di legge, senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Concessioni provvisorie

In casi particolari (cantieri, impianti provvisori e simili) possono essere concesse erogazioni provvisorie, per la durata massima di un anno.

In tal caso l'utente dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- che sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da manomissione, lo strumento di misurazione;
- che sia versata una somma pari ad € 125,00 (di cui € 100,00 a titolo di quota fissa consumi e € 25,00 per installazione del misuratore) a fornitura conclusa e dopo la rilevazione dei consumi registrati, saranno contabilizzati eventuali consumi eccedenti l'importo versato in acconto da corrispondere all'Ente;
- che sia applicata la tariffa corrispondente a quella della tipologia d'uso nella quale rientra la fornitura richiesta. Tutto il materiale impiegato resta di proprietà del Comune. Le utenze temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dalla richiesta, fermo restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione del contatore.

ARTICOLO 28

Prelievi abusivi

Il prelievo di acqua senza autorizzazione o per usi diversi da quelli previsti nella autorizzazione stessa è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

Per i prelievi abusivi a seguito di manomissione degli impianti e per la violazione dei sigilli sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria, dagli agenti di Polizia Municipale su segnalazione dei Competenti Settori/Servizi comunali.

ARTICOLO 29

Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme del c.c., le disposizioni e gli usi vigenti.

ARTICOLO 30

Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta Municipale, per proprie legali attribuzioni ed i responsabili dei competenti Settori comunali con proprie determine in ordine alle rispettive facoltà gestionali.

Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio. Della sua entrata in vigore sarà dato avviso pubblico mediante apposito manifesto.